

Il concetto di Giustizia Tributaria trova il suo fondamento nei principi enunciati dalla Costituzione, (artt. 2 e 53) secondo i quali "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche" in ragione della «propria capacità contributiva" per adempiere "ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".



Garanzie Costituzionali

Per le garanzie previste dalla Costituzione (in particolare artt. **53**, 102-108-111-**113**), quando il contribuente ritenga ingiusto un atto dell'Amministrazione Finanziaria può ricorrere ad un giudice (commissione tributaria - **CT**) e promuovere un processo tributario per far valere le proprie ragioni.



Il contenzioso tributario ha quindi per oggetto controversie di natura tributaria tra i contribuenti e il fisco, ed è costituito dall'insieme delle procedure e delle disposizioni che disciplinano il processo nelle diverse fasi.



Le Parti nel Processo Tributario (art. 10 D. LGS. 546/1992)

Le parti del
processo
tributario
sono:

ricorrente: il contribuente che esercita l'azione presentando al giudice tributario un **ricorso** nel quale chiede che l'organo giurisdizionale si pronunci riguardo un dato atto o comportamento (silenzio nel caso di istanza di rimborso) dell'Amministrazione finanziaria

resistente: l'organo dell'Amministrazione finanziaria che ha emanato l'atto o tenuto il comportamento (silenzio nel caso di istanza di rimborso) contestato dal contribuente del ricorso



Nello specifico sono parti nel processo dinanzi alle CT oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D. Lgs. n. 300 del luglio 1999, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. N. 446 del 15 dicembre 1997 *“Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”*, accessibile all'indirizzo <https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dellaccertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/page/>, che hanno emesso l'atto impugnato **o non** hanno emesso l'atto richiesto.

Difesa Delle Parti – Assistenza Tecnica (art. 12 D. LGS. 546/1992)

L'art. 12 D. Lgs. n. 546/92, dispone l'obbligo dell'assistenza in giudizio di un difensore abilitato, per le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione, dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

L'obbligo non sussiste per le controversie il cui valore non sia maggiore di tremila euro, calcolato sulla base dell'importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

Brevi cenni storici ..

L'istituzione delle commissioni tributarie risale a una legge del 1864.

Non vennero istituite come organi giurisdizionali, bensì come organi amministrativi con competenza limitata alle imposte dirette.

Durante il ventennio fascista, fu attuata una riforma che ne ampliò le competenze.

Con il **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, "Revisione della disciplina del contenzioso tributario"**, si attuò un'ampia riforma tributaria, con la quale furono previste commissioni tributarie di primo grado con sede e competenza territoriale identica a quella dei tribunali, commissioni tributarie di secondo grado, con sede nei capoluoghi di provincia, e una commissione tributaria centrale, ed ampliando l'elenco dei tributi su cui erano competenti.



L'ultima riforma del sistema di Giustizia Tributaria risale al 1992, che in attuazione della Legge Delega n. 413 del 30 Dicembre 1991 vede emanati i seguenti:

- D.lgs. n. 545 del 31 dicembre 1992 "*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione*"
- D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 "*Disposizioni sul processo tributario*"

tuttora in vigore



Gli organi della Giurisdizione tributaria:


Commissione Tributaria Provinciale: operano in primo grado e sono organizzate presso ciascun capoluogo di provincia, e suddivise in sezioni.

Commissione Tributaria Regionale: operano in secondo grado o grado d'appello e sono istituite presso ciascun capoluogo di regione.

Corte di Cassazione: giudice di legittimità posto a vertice degli organi giurisdizionali



Composizione delle commissioni tributarie (art. 2 D.Lgs. 545/1992)



Oggetto della giurisdizione tributaria (art. 2 D. Lgs. 546/1992)

- **Fino al 31/12/2001** alle commissioni tributarie era attribuita la giurisdizione ad una serie di imposte individuate tassativamente sulle quali però verteva la maggior parte delle liti fiscali, le altre erano affidate al giudice ordinario.
- **Dal 2002**, l'art. 12 della L. 448/2001 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”*, modifica l'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 ha esteso la giurisdizione delle commissioni tributarie alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati.



- **Le Commissioni Provinciali** sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione.
- **Le Commissioni Regionali** sono invece competenti, in secondo grado, per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione.



Composizione della Commissione

Ogni Commissione Tributaria si suddivide in più sezioni composte a loro volta da un presidente, un vice presidente e da non meno di 4 giudici.

All'interno della sezione il collegio, salvo eccezioni, decide con 3 giudici.



Risale agli anni '90 lo start up del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: D.Lgs. 39 del 12.02.1993 " Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche"

Ma è con il **D. Lgs. 82 del 7.3.2005** " **Codice dell'amministrazione digitale – CAD** " che vengono poste le fondamenta della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che da allora con le successive e continue modificazioni ed integrazioni ne ha coinvolto i diversi settori.

Il D. Lgs. 82/2005 ha normato tutti gli aspetti inerenti la creazione, trasmissione e conservazione dei documenti, che devono avvenire nell'ambito della PA in forma digitale, secondo le regole tecniche dettate dallo stesso decreto, l'utilizzo della posta elettronica certificata, dell'identità digitale, della carta nazionale dei servizi, del Servizio Pubblico di Connettività - SPC, del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), etc.



- Questo processo di digitalizzazione è intervenuto anche nell'ambito della gestione del Contenzioso Tributario.
- L'art.39 del D.L. n. 98 del 06.7.2011 " **Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria** «ha disposto l'attuazione dei principi previsti dal CAD nella materia della giustizia tributaria, di cui le regole tecniche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da attuare gradualmente nelle Commissioni Tributarie.



- Con decreto del Ministero Economia e Finanze del 26.04.2012 "***Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992***" poi abrogato dal D.Lgs. n. 156/2015 si stabiliva la facoltà e non ancora l'obbligo di effettuare le comunicazioni processuali mediante l'uso della PEC, da indicare sia per il difensore che per le parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.



Con **Decreto n. 163 del 23.12.2013** Ministero Economia e Finanze "*Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario*" in attuazione **dell'articolo 39, c. 8 del D.L. 98/2011** vengono disciplinate le modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o più parti intendano avvalersi di tali modalità.



- Art. 3 del decreto 163/2013 del Ministero Economia e Finanze, **Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.) il quale assicura:**
 - a. l'individuazione della Commissione tributaria adita
 - b. l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato
 - c. l'individuazione del soggetto abilitato
 - d. la trasmissione degli atti e documenti alla CT competente
 - e. la ricezione degli atti e documenti da parte della CT competente
 - f. il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e)
 - g. la formazione del fascicolo informatico.

Il S.I.Gi.T ossia il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, accessibile all'indirizzo <https://sigit.finanze.it/NIRWeb/login.jsp>



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Per accedere al PTT è necessario registrarsi utilizzando la procedura di [Registrazione al PTT](#), anche per gli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli utenti che accedono al PTT previa registrazione possono utilizzare i [Servizi Self Service](#) per la gestione delle credenziali quali il Cambio password, il Reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

NUMERO VERDE

Numero Verde
800 051 052

Contattare il numero verde
Dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì
Dalle 8:00 alle 14:00 il sabato

PAGAMENTI TELEMATICI

Per informazioni sul pagamento del CUT tramite pagoPA consultare la specifica sezione del sito di assistenza disponibile al link seguente:

[Assistenza pagamenti PagoPA](#)

CREDENZIALI

SPID

CNS

User ID:

Password:

Entra[Hai smarrito l'User ID?](#)[Hai smarrito la password oppure ti è scaduta?](#)[Vuoi aggiornare la tua password?](#)

IL PTT dopo una prima fase sperimentale iniziata il 1° Dicembre 2015 su due Regioni (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4.08.2015), poi esteso a sei Regioni (Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 30.06.2016), poi su undici Regioni e due province autonome, è stato esteso a tutto il territorio Nazionale ed è diventato obbligatorio dal 1° Luglio 2019 come previsto dall'art. 16 del D.L. n. 119 del 23.10.2018 convertito dalla L. 136 del 17.12.2018).



L'art. 16 del D.L. 119/2018 (convertito dalla L. 136/2018) che modifica il D.Lgs. 546/1992 stabilisce che:

Le notificazioni e i depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali relativi a cause tributarie saranno effettuati esclusivamente tramite modalità telematiche, in particolare, a norma del modificato **art. 16-bis** (ora rubricato "*Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici*") si evidenzia come le comunicazioni si intenderanno perfezionate con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

Art. 16 bis c. 2: Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte e ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria secondo le modalità stabilite dall'art. 16.

Art. 16-bis c. 3: Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'art. 7, c. 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013, e nei successivi decreti di attuazione.

In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche

Art 16 bis c. 3 bis: I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'art. 12, c. 2, (ossia per controversie di valore fino a tremila euro) hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nell'art. 16 bis c. 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni



Potere di certificazione di conformità

Art. 25 bis c1: Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005.



Potere di certificazione di conformità

Art. 25 bis c.2: Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013 o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

- **Art. 25 bis c.3:** La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
- **Art. 25 bis c.4:** L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
- **Art. 25 bis c.4 :** Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Il Potere di certificazione di conformità è di fondamentale importanza per la gestione di tutti quei documenti che devono passare dalla modalità cartacea a quella digitale e viceversa.



Con le disposizioni di cui all'art. 16 c.2 del D.L. n. 119/2018 viene introdotta una norma di interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ante modifica, diretta a garantire la legittimità della scelta di una parte processuale di aderire alle modalità telematiche del deposito degli atti e documenti prescindendo dalla scelta effettuata dalla controparte con modalità analogiche.

Tale libertà di scelta, per ciascuna delle parti, vige anche in appello non rilevando il fatto che il primo grado si sia svolto con modalità non telematiche.

Pertanto il Processo Tributario Telematico (PTT) è obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019



Ancora da informatizzare

- **Provvedimento digitale:** servizio di predisposizione del provvedimento digitale, che comporta il coinvolgimento del relatore, presidente e segretario di sezione, nell'ambito delle proprie competenze previste dal D.Lgs. n. 546/92.
- **Udienza a distanza:** l'art. 16, c. 4, del D.L. n. 119/2018, consente la partecipazione a distanza all'udienza per coloro che ne facciano espressa richiesta. L'attuazione della nuova modalità di udienza mediante video conferenza necessita di un DM che individui le regole tecnico operative tali da consentire la partecipazione a distanza, la conservazione e la visione delle immagini.

Per la registrazione al PTT è necessario essere dotati di:

- **Connessione a Internet**
- **Firma digitale**
- **PEC**

A seguito della registrazione, è possibile accedere al PTT per la trasmissione dei documenti/atti che così formano il fascicolo processuale informatico, consultabile online dal giudice e dalle parti del processo (contribuenti, professionisti, enti impositori)

L'indicazione dell'indirizzo di PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto (art. 6 del regolamento n. 163/2013 e articolo 16-bis, c. 4, del D.Lgs. 546/92)

Individuazione dei domicili digitali presenti negli pubblici elenchi

- INI-PEC: indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 6-ter del CAD

<https://www.inipec.gov.it/>

- IPA: indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di cui all'art. 6-ter del CAD

<https://www.indicepa.gov.it/>

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

- Registrazione al PTT
- Formato degli atti e codifica delle anomalie
- Conversione file e firma digitale dei documenti
- Normativa PTT
- Prassi e ulteriore documentazione PTT
- Giurisprudenza sul PTT
- Indisponibilità dei servizi del PTT

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

CUT - Calcolo e modalità di versamento

Massimari e rassegna sentenze tributarie

Servizio di Documentazione economica e finanziaria

Modulistica

Informazioni per l'accesso ai servizi telematici

Link utili

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - SIGIT



Accedi al PTT

Il PTT si caratterizza per il fatto che il deposito del ricorso, degli allegati e degli atti successivi avviene, previa registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso, **mediante upload dei file direttamente sulla piattaforma.**

Tale modalità esclude che le parti processuali utilizzino le PEC delle singole Commissioni tributarie per effettuare il deposito degli atti e documenti digitali.

Nel PTT la PEC, è limitato alle comunicazioni effettuate dagli Uffici di Segreteria, tramite il SIGIT, alle parti processuali e alle notifiche tra le parti stesse.

Ai fini del deposito degli atti, con la scelta della Commissione tributaria adita e la tipologia dell'atto da depositare, il sistema propone la compilazione di alcune Schede/Tab (ricorrente, resistente, atto impugnato, ecc.) che, una volta completate, si sostanziano nella redazione della c.d. **“Nota di Iscrizione a Ruolo telematica (NIRWeb)”**, di cui è possibile effettuare il *download*.

Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti a sistema nella NIRWeb, il ricorrente o qualsiasi altro soggetto depositante potrà procedere con la fase della *“Validazione”* e la successiva fase di *“Trasmissione”* telematica della NIR e degli atti e dei documenti allegati.

Gli atti processuali che si intende depositare con modalità telematiche devono essere redatti secondo le regole tecniche previste dall'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015.

Occorre, tuttavia, distinguere le modalità di predisposizione degli atti digitali tra:

- atto principale (ricorso, controdeduzione, istanza di pubblica udienza, istanza di sospensiva, appelli, richieste di misure cautelari, etc.);
- relativi allegati.

Gli atti principali, devono essere nativi digitali, rispondenti a determinati requisiti tecnici e sottoscritti con firma digitale, (sono equiparate la firma Pades che la Cades), mentre per quanto attiene agli allegati all'atto principale è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, ma comunque rispondenti a determinate caratteristiche tecniche.

Pagamento del CUT tramite PagoPa

A decorrere dal 24 giugno 2019 è possibile effettuare il pagamento del contributo unificato tributario (CUT) attraverso la piattaforma PagoPa presente nel PTT.

La procedura PagoPA consente di associare in automatico il pagamento effettuato al numero di iscrizione a ruolo del ricorso/appello cui va collegato.

Il fascicolo informatico

In base al combinato disposto degli art. 14 del Regolamento n. 163/2013 e 12 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, nel fascicolo informatico sono raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute PEC di acquisizione degli atti e di iscrizione a ruolo, i messaggi di sistema e i dati del procedimento giurisdizionale. Nel fascicolo informatico confluiscono anche le copie digitalizzate degli atti e dei documenti depositati con modalità analogiche.

Il sistema, pertanto, garantisce la suddivisione degli atti nelle seguenti cartelle:

- Ricorrente
- Resistente
- Ufficio
- Altre Parti Resistenti
- Fascicoli trasmessi da altri Organi giurisdizionali
- Fascicolo ricorso CTP (solo nell'appello)

Copie delle sentenze

- La sentenza è attualmente redatta e sottoscritta in modalità analogica.
- Una copia informatica della stessa viene inserita nel fascicolo informatico a cura del personale dell'Ufficio di segreteria.
- Il difensore può estrarne copia dal fascicolo informatico e attestarne la conformità ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della notifica alla controparte.

Considerazioni:

- Che sussistono ancora delle criticità rispetto ad alcune regole tecniche, ma che si tratta del primo rito processuale che prescinde dal deposito degli atti mediante l'utilizzo della PEC, ma direttamente sulla piattaforma (**S.I.Gi.T.**) tramite upload, rendendo quindi le attività molto più snelle e veloci, eliminando l'aggravio della gestione documentale manuale presso le segreterie delle CT, anche perché,
- l'accesso alla piattaforma è consentito mediante il sistema pubblico dell'identità digitale (SPID).

• *Considerazioni:*

- Che consente l'abbattimento dell'uso ma soprattutto dello spostamento e della conservazione dei documenti cartacei.
- Che l'accesso direttamente dalla rete, consente la gestione del contenzioso senza necessità di spostamenti per tutte le parti coinvolte con abbattimenti dei costi e dei tempi, in particolare quando si completerà l'iter della discussione in pubblica udienza a distanza in videoconferenza.